

Accordi regionali sull'offerta sussidiaria di leFP

Giulio M. Salerno

Assemblea ordinaria – CNOS FAP - 5 aprile 2019

Sommario

- 1. L'offerta sussidiaria e gli accordi territoriali
- 2. Individuazione di ambiti di correlazione tra IPS e CFP
- 3. Profili di concorrenza (non equilibrata?) e possibili conflittualità tra IPS e CFP
- 4. Qualche riflessione conclusiva

1.1 La disciplina del d.lgs. 61/2017

- Art. 4, comma 4: «Al fine di realizzare l'integrazione, l'ampliamento e la differenziazione dei percorsi e degli interventi in rapporto alle esigenze e specificità territoriali, le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di IP possono attivare, in via sussidiaria, previo accreditamento regionale secondo modalità da definirsi con gli accordi di cui all'art. 7, comma 2, percorsi di leFP per il rilascio della qualifica e del diploma professionale di cui all'art. 17 del dlgs. 226/2005. Tali percorsi sono realizzati nel rispetto degli standard formativi definiti da ciascuna regione e secondo i criteri e le modalità definite ai sensi dell'art. 7, comma 1, e 2».
- Art. 7, comma 1: con **decreto interministeriale** sono dettati i **criteri generali** per il raccordo tra IP e leFP e per l'offerta sussidiaria
- Art. 7, comma 2: le **modalità realizzative** dei percorsi definite a livello regionale attraverso **accordi tra Regione e USR**

1.2. Almeno 5 novità

- 1) l'integrazione (...) dei percorsi si realizza mediante l'erogazione in via sussidiaria di percorsi di leFP: **l'integrazione come «finalità» e non come specifica modalità di erogazione**
- 2) previo accreditamento regionale degli IP secondo gli accordi tra Regione eUSR: **prima l'accreditamento regionale non era richiesto** (con conseguente normativa e prassi regionale differenziata)
- 3) nel rispetto degli standard formativi definiti da ciascuna Regione: **condizione di omogeneità dell'intera offerta formativa di leFP (ordinaria e sussidiaria) in ciascuna Regione**
- 4) nel rispetto dei criteri generali, stabiliti a livello nazionale con un decreto: **condizione di uniformità della disciplina generale a livello nazionale dell'offerta di leFP**
- 5) modalità realizzative differenziate sono dettate a livello regionale con gli Accordi (non dal MIUR, ma dalle USR): **rilevanza dell'azione (e della programmazione) regionale**

1.3. La disciplina applicativa del d.lgs. 61/2017: il regolamento n.92/2018 (G.U. 27/7) e il decreto 17 maggio 2018 (G.U. 17/9)

- Regolamento generale: decreto 24 maggio 2018, n. 92, pubblicato in G.U. 27 luglio 2018, n. 173 (in attuazione dell'art. 3, comma 3 del decreto legislativo)
- Decreto interministeriale: 17 maggio 2018 (e pubblicato in G.U. il 17 settembre 2018) in attuazione dell'art. 7, comma 1, del decreto legislativo: criteri generali sui “raccordi” tra IP e leFP e per la realizzazione dei percorsi di leFP in regime di sussidiarietà (previa intesa 8 marzo 2018 della Conferenza Stato-Regioni)

1.4. Nel decreto del 17 maggio 2018 sono aggiunti gli «interventi integrativi» nei percorsi di IP

- Art. 3, comma 2 sui raccordi tra i sistemi formativi
- “Al fine di favorire” agli studenti che frequentano tali percorsi – cioè quelli della IP - “il conseguimento di una qualifica o di un diploma professionale di leFP coerente con l’indirizzo di IP”, «le istituzioni scolastiche di I.P. **possono** prevedere interventi per integrare, anche con la collaborazione delle istituzioni formative della leFP, i percorsi di formazione professionale con attività idonee a far acquisire, nell’ambito del Piano Formativo Individuale (PFI) (...) conoscenze, abilità e competenze riconoscibili in termini di crediti formativi”
- Il problema delle Regioni dove c’era solo l’offerta complementare e gli esiti della circolare «Palumbo»
- Percorsi rivolti ai **singoli allievi, non a gruppi-classe**
- Il problema della **disciplina dell’accesso all’esame** di qualifica o di diploma

1.5. Nell'art. 5 del decreto sono dettati i sei criteri generali

- 1. Va assicurato il diritto degli studenti di accedere ai percorsi del secondo ciclo caratterizzati dalla diversa identità e pari dignità del sistema di Ip e del sistema di IeFP: è un **diritto individuale (esigibile?)**
- 2. L'offerta va subordinata a quanto previsto dagli Accordi regionali e dai Piani Triennali dell'Offerta Formativa (nel rispetto delle indicazioni nazionali), previo l'accREDITamento regionale secondo i criteri dell'art. 6: ma i **PTOF devono essere subordinati alla programmazione regionale**
- 3. Vanno rispettati gli **standard formativi stabiliti dalle Regioni nel rispetto dei LEP del d.lgs. 226/2005** e dei criteri generali dello stesso decreto ministeriale

1.6. Ancora

- 4) Occorre costituire **classi composte da studenti che scelgono al momento dell'iscrizione di seguire i percorsi di leFP** per il conseguimento della qualifica o del diploma di leFP (altre soluzioni non sono consentite)
- 5) I titoli e le qualifiche rilasciati fanno riferimento al Repertorio nazionale e sono il **riferimento anche per il riconoscimento dei crediti formativi per gli «interventi integrativi»** (principio di uniformità nazionale e stabilizzazione complessiva)
- 6) L'offerta deve rispettare i **limiti delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e della dotazioni organiche** (ma con una **eccezione**, vedi subito dopo!)

1.7. L'eventuale organico aggiuntivo sarà a carico delle Regioni

- Art. 8, comma 7: Nel caso in cui dall'applicazione degli standard formativi minimi dei percorsi di leFP e delle misure di raccordo tra i sistemi di IP e di leFP emerga un maggior fabbisogno di personale rispetto alle dotazioni organiche assegnate a livello statale, **i relativi oneri sono a carico delle Regioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

1.8. Sull'accreditamento regionale degli IPS (art. 6): differenziazione, deroghe e autovalutazione

- Le Regioni e PA definiscono le modalità di accreditamento delle istituzioni scolastiche «nell'ambito dei rispettivi sistemi di accreditamento delle istituzioni formative per l'erogazione dei percorsi di leFP»: **sono possibili criteri differenziati rispetto a quelli già previsti per i CFP**
- Il richiamo ai livelli minimi stabiliti nell'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni del 20 marzo 2008: declinazione territoriale degli standard minimi del sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi, ma consentendo «che tenga conto della specificità delle istituzioni scolastiche di IP»: **è consentita ulteriore flessibilità**
- La certificazione del sistema di gestione della qualità, se previsto dalla Regione, si ritiene assolta anche mediante le procedure del rapporto di autovalutazione previsto nel d.P.R. 80/2013: **ulteriore deroga**

1.9. Due altre deroghe importanti nell'art. 11 del decreto 17 maggio

- **Le istituzioni di IP «già accreditate sulla base del previgente accreditamento» si intendono automaticamente accreditate** per la realizzazione dei percorsi in sussidiarietà (ovviamente le Regioni e PA possono sempre modificare gli atti in materia)
- Si prevede, infine, che **per l'a.s. 2018/2019 l'accREDITAMENTO (nuovo) sia ottenuto entro la chiusura dell'anno scolastico**: deroga necessaria visto il ritardo degli atti applicativi

1.10 La situazione degli accordi approvati

- 1) Toscana: accordo approvato il 18 giugno 2018 (prima degli atti attuativi!)
- 2) Sicilia: accordo approvato il 22 ottobre 2018
- 3) Friuli-Venezia Giulia: accordo approvato l'8 novembre 2018
- 4) Emilia-Romagna: accordo approvato il 29 novembre 2018
- 5) Lombardia: accordo approvato dicembre 2018
- 6) Sardegna: accordo approvato il 3 dicembre 2018
- 7) Abruzzo: accordo approvato il 20 dicembre 2018
- 8) Piemonte: accordo approvato il 28 dicembre 2018
- 9) Campania: accordo approvato il 31 dicembre 2018
- 10) Veneto: accordo approvato il 15 gennaio 2019

2. Gli ambiti di correlazione sulla base degli Accordi: opportunità e rischi

- La co-progettazione del quinto anno tra gli IP e i CFP (vedi il quinto anno della IP per acquisire i crediti per accedere all'IFTS ai sensi dell'art. 4, comma 5, d.lgs.61/2017, secondo la programmazione regionale; e il corso annuale per i diplomati della leFP per accedere all'esame di Stato, ai sensi dell'art. 14, comma 3, d.lgs. 61/2017); con quali forme di collaborazione promosse dalla Regione e dallaUSR?
- In caso di studenti in eccesso o di numero insufficiente per l'offerta sussidiaria, fase del riorientamento dagli IP verso «altri percorsi territoriali di leFP»; sono ipotizzabili forme di collaborazione?
- La collaborazione dei CFP allo svolgimento degli «interventi integrativi»; occorre accettare questo coinvolgimento? Talora il presupposto è l'accertata impossibilità di inserire l'allievo nella leFP; con quali modalità di accertamento?
- Il riconoscimento dei crediti in caso di passaggi: come rafforzare la posizione dei CFP? Necessità dell'intervento regionale in sede attuativa

3. La concorrenza (leale?) tra IPS e CFP: gli Accordi possono incidere?

- Nelle attività di placement, perché il servizio di placement talora è richiesto dalla Regione agli IPS
- Il diverso regime finanziario e il problema dei costi-standard per la leFP
- I diversi regimi di accreditamento
- Il diverso regime sulla qualità: per gli IPS il rapporto di autovalutazione di cui al DPR 28 marzo 2013 n. 80
- Il diverso regime dei controlli regionali: perché si tiene conto della specificità degli IPS
- La declinazione territoriale degli indirizzi di studio della IP nella programmazione regionale: occorre evitare la sovrapposizione con la leFP in nome della differenziazione
- Azioni regionali di accompagnamento vanno rivolte a tutte le istituzioni formative (IPS e CFP) che erogano percorsi di leFP
- Necessità di una programmazione regionale effettivamente consapevole (mediante i dati forniti da USR) dell'intera situazione della domanda di leFP (da parte degli allievi) e della offerta (ordinaria e sussidiaria) di leFP

4. Qualche riflessione conclusiva

- Necessario il monitoraggio sugli accordi regionali; è in preparazione un contributo sul numero 2/2019 di Rassegna Cnos
- E' opportuno un «vademecum» sui rapporti tra IPS e CFP dopo il d.lgs. 61/2017 e gli Accordi regionali
- L'offerta sussidiaria converge verso la leFP ordinaria, cioè dei CFP accreditati? O rappresenterà un modello distinto?
- In prospettiva: come confrontarsi con l'offerta sussidiaria da parte degli IPS (diventerà la «terza gamba» della Rete delle Scuole professionali?)